

ECOBONUS E SUPERBONUS E CESSIONE CREDITI

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla procedura di comunicazione di cessione crediti/sconto in fattura prevista dal DL 34/2020, prevista per Ecobonus 110%, 65%, 50%, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Facciate, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale.

Il beneficiario dell'intervento può chiedere lo sconto in fattura all'impresa e/o la cessione del credito a banche e intermediari. Anche il fornitore del servizio, quindi ad esempio l'impresa installatrice e/o l'impresa edile appaltatrice dei lavori, può, a sua volta cedere il credito d'imposta "ereditato" dal committente.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono validi per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2021** e interessa **tutti i bonus** dell'**Agenzia delle Entrate**, fatta eccezione per il **bonus mobili** e il **bonus verde**.

Ma **cosa vuol dire e qual è la differenza tra sconto e cessione**? Tramite lo sconto in fattura, l'impresa che realizza i lavori sconta al cliente la quota di spesa detraibile. A sua volta, l'impresa potrà cedere o meno il credito ad altri soggetti comprese le banche o altri intermediari. Nel secondo caso, **cessione del credito**, il beneficiario può cedere direttamente il credito a terzi, quindi by-passando le imprese e i fornitori.

Quindi **nello sconto in fattura il contribuente non pagherà al fornitore tutto l'importo pattuito** per la prestazione/cessione ma solo l'eventuale differenza tra lo stesso e l'importo per cui si sono accordati per lo sconto; **nella cessione del credito**, il contribuente deve provvedere al pagamento dell'importo pattuito col fornitore per poi cedere il credito, corrispondente alla detrazione, a terzi.

La cessione del credito può essere effettuata anche ad un prezzo inferiore a quello nominale, così la banca può acquisire un credito corrispondendo in contropartita una somma di denaro pari all'80-90% del valore del credito stesso.

Si consiglia all'impresa fornitrice dei bene e servizi che voglia procedere alla successiva cessione del credito ad altro fornitore o banca di verificare preliminarmente, oltre che l'importo della detrazione spettante, e quindi del credito, per l'intervento specifico, anche la documentazione richiesta dagli altri soggetti, nonché le modalità di cessione; è noto, infatti, che, per esempio, le banche spesso richiedano il "caricamento" della documentazione necessaria quale strumento di "prenotazione" dell'esigibilità del credito, su apposite piattaforme dedicate; solo successivamente all'evasione di questa pratica sarà possibile, tramite il modello dell'Agenzia delle Entrate, comunicare la cessione del proprio credito alla banca stessa.



Dal punto di vista operativo, in caso di sconto in fattura **l'impresa deve** indicare in fattura:

- La dicitura "*Sconto praticato in base all'articolo 121 del DL 34/2020*",
- Il cantiere di riferimento, ossia il luogo della fornitura dei beni e servizi oggetto di intervento,
- La quota di prezzo che eventualmente sarà pagata dal cliente/beneficiario dell'intervento e del credito,



- In caso di vendita/installazione di **beni significativi**, come individuati dal D.M. 29/12/1999¹, applicare l’IVA ridotta fino a concorrenza del prezzo della manodopera, sull’eccedenza applicare l’IVA ordinaria.

Il cliente/beneficiario deve:

- Saldare la quota di fattura a mezzo bonifico bancario “parlante”, previsto in base al tipo di intervento,
- Munirsi dei dati catastali, per la compilazione del modulo di cessione del credito,
- Ove previsto dalla normativa, inviare la documentazione all’ENEA, anche a mezzo di tecnico abilitato,
- Compilare il modello previsto dall’Agenzia delle Entrate per comunicare telematicamente lo sconto in fattura e quindi la rinuncia al proprio credito fiscale a favore dell’impresa o di altro soggetto.

L’impresa, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, riceve sul proprio cassetto fiscale il credito spettante, che, una volta accettato, può essere ulteriormente ceduto.

Si ricorda che possono procedere alla cessione del credito/sconto in fattura i soggetti che sostengono le spese; secondo la Relazione Illustrativa del DL 34/2020 possono esercitare l’opzione i soggetti “capienti” e “incapienti”, i soggetti IRPEF e i soggetti IRES; qualora più soggetti sostengano la spesa, ciascuno potrà decidere autonomamente se fruire o meno della detrazione, dello sconto o della cessione.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, detraibili al 50%, la cessione del credito/sconto, può essere operata **per gli interventi di cui all’art. 16 bis, comma 1 lett. a) e b)**, ossia:

- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali,
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.

Non è cedibile il credito per:

- interventi di ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi,
- realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali,
- interventi per abbattimento di barriere architettoniche,
- interventi finalizzati a prevenire il rischio di compimenti di atti illeciti da parte di terzi,
- interventi di cablatura degli edifici e di contenimento dell’inquinamento acustico,
- opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (ad eccezione degli impianti fotovoltaici); restano salvi gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 DL 63/2013.

Si illustrano di seguito i passaggi utili ai fini della cessione del credito/sconto in fattura:

- **Entro massimo 90 giorni** dal termine dei lavori, deve essere inviata all’ENEA la relativa asseverazione che deve trovare riscontro in un **codice identificativo**.
- Successivamente può essere inviato il modello della comunicazione all’Agenzia; **in caso di Superbonus 110%**, quest’ultima va effettuata da un professionista abilitato che rilascia anche il visto di conformità e le relative asseverazioni; ad ogni modo, **in caso di Superbonus 110%**, devono decorrere

¹ Ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie (Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/2018 sono escluse le stufe a pellet utilizzate solo per riscaldare l’ambiente), video e citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie dei bagni, impianti di sicurezza.



almeno **5 giorni lavorativi** dal ricevimento della ricevuta di avvenuta **trasmissione ad ENEA** prima dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate².

- **Entro il giorno 5 del mese successivo** a quello dell'invio è ancora possibile annullare la Comunicazione ed è **ancora ammissibile la rettifica** con un nuovo invio. Nella comunicazione di annullamento dovranno risultare compilati i campi 32, 33 e 34 del record B nei quali andranno riportati gli estremi del protocollo telematico della comunicazione che si intende annullare e non dovranno essere compilati i dati dei quadri A, B, C e D.
- A partire **dal giorno 10 del mese successivo** alla ricezione della Comunicazione è **disponibile il credito d'imposta al cessionario** (fornitore) che avrà al contempo la possibilità di cederlo ad altri soggetti (inclusi istituti di credito).
- **Dal 1 gennaio dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa, sarà possibile **utilizzare il credito fiscale** maturato.
- I cessionari **utilizzano il credito con le modalità e termini previsti in capo ai cedenti**; ad esempio se la detrazione originale si poteva esprimere in 10 anni in rate di pari importo, similmente avverrà per l'utilizzo del credito.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate **deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**. La comunicazione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

L'art. 121 comma 1-bis DL 34/2020 dispone che la cessione del credito/sconto in fattura può essere esercitata anche con riferimento a ciascun **stato avanzamento lavori**. Per gli interventi che prevedono la maxi detrazione al 110% gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ogni stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento³. Per tutti gli altri interventi non sono previsti limiti allo stato avanzamento lavori.

L'art. 121 disciplina infine, ai commi 4, 5 e 6, **la responsabilità del fornitore o cessionario**, con una disciplina particolarmente favorevole, che costituisce uno dei maggiori punti di interesse dell'istituto in esame.

In base alla suddetta disciplina, dunque, il fornitore o cessionario potrà essere sanzionato unicamente per i casi di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, **a nulla rilevando l'eventuale insussistenza della detrazione**. In entrambe le ipotesi, dunque, la sanzione applicabile al fornitore o cessionario dovrebbe essere unicamente quella prevista dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 471/1997, pari al 30% del credito d'imposta utilizzato.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti e/o osservazioni.

² Già in questa prima fase verrà eseguito un controllo sulla corretta registrazione dell'asseverazione; in caso negativo la Comunicazione sarà scartata.

³ Gli istituti di credito stanno optando per il modello 30-30-40, ovvero 30% al primo SAL, 30% al secondo SAL, 40% per il saldo finale.